



COMUNE DI NE
Provincia di Genova



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 26 del 13.05.1996 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 38 del 30.11.2011.

TITOLO PRIMO - Suolo Pubblico

Capo I **Pulizia del suolo pubblico**

Art. 1 **Nettezza del suolo pubblico**

Tutti i luoghi aperti al pubblico, o soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere costantemente tenuti in stato di nettezza e di decoro.

Art. 2 **Gettito e trasporto dei rifiuti**

E' vietato gettare, deporre o lasciare cadere sul suolo pubblico o anche su aree e spazi in vista del pubblico, immondizie, rifiuti di giardini, rifiuti di laboratori artigiani, officine, ecc., rifiuti di negozi e qualsiasi altra materia solida o liquida, anche se in recipienti chiusi.

Non potranno, comunque, essere depositate sui terreni, anche se privati, in prossimità di abitazioni, strade pubbliche, sentieri, ecc., concimi ed ogni altra materia putrescibile, o comunque soggetta ad emanazioni nocive se dal fatto derivi molestia al pubblico.

E' vietato, inoltre, far circolare veicoli di qualsiasi tipo trasportanti rifiuti domestici e qualsiasi altro materiale di rifiuto che non siano convenientemente coperti e protetti onde evitare ogni esalazione ed ogni spandimento.

Art. 3 **Discariche pubbliche**

Le pubbliche discariche di detriti, pietre e simili, non potranno farsi che nelle località espressamente indicate dall'Autorità Comunale e con le cautele che verranno da questa stabilite. dell'osservanza delle suddette disposizioni è responsabile l'impresario o il proprietario per conto del quale detta discarica è effettuata.

Art. 4 **Scuotimento o battitura di tappeti**

E' vietato battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere dopo le ore 9,00.

Le operazioni di battitura non potranno essere iniziate prima delle ore 8,00.

Le operazioni di scuotitura e spazzolatura dei panni, tappeti, suppellettili, ecc. devono effettuarsi unicamente dalle finestre che prospettano su cortili interni, giardini o terrazzi.

Art. 5

Sciorinamento biancheria

E' vietato, dopo le ore 8,30 e prima delle ore 20,00 nella stagione estiva, e dopo le ore 9,30 e prima delle ore 17,00 nella stagione invernale, sciorinare biancheria, indumenti da letto, bucato, panni e simili, sulle facciate delle case prospicienti le strade e piazze pubbliche.

L'esposizione di cui trattasi deve essere fatta, quando possibile, nel lato dell'edificio prospiciente a vie meno in vista al pubblico o meglio sui cortili, giardini, ecc.

Lo sciorinamento può essere fatto sempre che:

- 1) non si tratti di oggetti sporchi;
- 2) non sporgano più di 50 cm. dal muro esterno della casa sopra il suolo pubblico;
- 3) non producano il benché minimo stillicidio;
- 4) lascino libera la circolazione dell'aria alle altre abitazioni;
- 5) non tolgano la luce e non arrechino incomodo o molestia in qualunque modo ai piani inferiori ed alle vicine case.

E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici.

Art. 6

Collocamento pericoloso di vasi, statue, ecc.

E' vietato tenere sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed altre parti esterne delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante e simili, senza che siano convenientemente assicurati o trattenuti con verga metallica fissata sul lato esterno o con ripari fissi atti ad eliminare ogni pericolo di caduta.

L'innaffiatura dei vasi, dei giardini pensili, delle casse con piante, deve essere fatta in modo da non arrecare molestia agli abitanti dei piani inferiori ed ai passanti o comunque in modo da non causare stillicidio.

Art. 7

Canali di gronda o di scolo delle acque pluviali

I tetti ed i terrazzi degli edifici soprastanti le aree pubbliche o sottoposte a servitù di pubblico passaggio, devono essere muniti di canali orizzontali disposti in guisa da ricevere tutte le acque pluviali ed essere provveduti di tubi e canali di scarico.

Questi tubi o canali devono essere sempre mantenuti in buono stato e costantemente puliti allo scopo di prevenire ogni possibile ingorgo.

In caso di rottura od altra causa che determini la fuoriuscita dell'acqua sul suolo pubblico o sottoposto a servitù di pubblico passaggio, il proprietario è obbligato a provvedere prontamente alle necessarie riparazioni.

Art. 8

Nettezza ed illuminazione dei portici e scale

I cortili, i portici e le scale di ogni edificio debbono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere sempre mantenuti in stato di nettezza e decoro.

Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, debbono essere mantenute sgombre da ogni materiale che bne impedisca l'uso normale e nuoccia al decoro dell'edificio.

Le porte, gli atri, gli anditi e le scale, dal fondo alla sommità, debbono essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati.

Art. 9

Divieto di accensione fuochi ed emissione fumo

E' proibito esercitare sulla strada o piazze pubbliche, negli stacchi, cortili o simili, qualsiasi attività che produca fumo o esalazioni nocieve o semplicemente moleste.

E' altresì proibito accendere fuochi che producano fumo ed esalazioni in genere e che arrechino, comunque disturbo ai cittadini.

Art. 10

Gettito nelle fontane, vasche, ecc.

E' vietato gettare o comunque lasciare cadere nelle fontane, vasche, cisterne e pozzi, siano pubblici che privati, pietre, detriti e qualsiasi materia liquida o solida.

Art. 11

Fonti

Salvo quanto disposto dal C.P. è assolutamente vietato recare danno alle fontane pubbliche, ed, in genere, alle costruzioni destinate a contenere acque ad uso pubblico.

E' vietato, altresì, valersi delle vasche, delle pubbliche fontane per usi diversi da quelli di normale destinazione e per immergervi oggetti di qualsiasi natura.

E' vietato, infine, lasciare aperti, dopo l'uso, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi apparecchi di chiusura.

Art. 12 **Distribuzione di manifestini**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, nonché nei locali aperti su di essi il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, salvo le diverse disposizioni del Regolamento Urbano sulle pubbliche affissioni e pubblicità.

Art. 13 **Viali e giardini**

Nei viali e nei giardini pubblici è specialmente vietato:

- 1) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuato i cani;
- 2) passare o recarsi nei siti erbosi, sdraiarsi o sedersi ai margini delle aiuole;
- 3) sdraiarsi sui sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- 4) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
- 5) condurre, anche momentaneamente, cani senza guinzaglio e senza museruola.

Art. 14 **Ingombro con rami**

I proprietari dei fondi fronteggianti le strade pubbliche o strade vicinali di uso pubblico debbono, a loro cura e spesa, fare recidere i rami delle piante sporgenti, quando questi ingombrino il transito o danneggino la buona conservazione della strada.

Ad operazione ultimata, a cura degli stessi proprietari sarà provveduto alla pulizia ed allo sgombero della strada dei rami tagliati.

In caso di inadempienza il Comune provvederà all'ingiunzione dei lavori di potatura o taglio, e, in mancanza di sollecita esecuzione, alla effettuazione d'ufficio ed a spese dei proprietari.

Capo II

Occupazione suolo pubblico

Art. 15

Occupazione di suolo pubblico e spazio pubblico per lavori e mestieri

Salvo le disposizioni del Regolamento Edilizio locale, a chiunque è vietato, anche momentaneamente, di occupare qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, senza una speciale autorizzazione scritta del Sindaco.

Sono parimenti vietate, senza la predetta autorizzazione speciale, anche le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico.

Sul suolo pubblico e negli spazi adibiti a servitù di pubblico passaggio, è vietato riparare veicoli di qualunque genere, ed esercitare mestieri o professioni che possano riuscire di incômodo alla viabilità ed alle persone.

Da questa disposizione sono escluse le riparazioni occasionali apportate a quei veicoli che abbiano subito una avaria sulla strada.

E' altresì vietato, nei luoghi pubblici e negli spazi pubblici, battere lana, spaccare legna e comunque esercitare qualsiasi altra attività od operazione che arrechi intralcio alla viabilità e disturbo ai cittadini.

Art. 16

Soste e deposito veicoli sui marciapiedi, ecc:

Sui marciapiedi, nei sottoportici e su ogni terreno di pubblico transito, è vietata la sosta ed il deposito di biciclette, moto, carretti, autoveicoli in genere ed ogni altro oggetto che costituisca ingombro ed ostacolo alla libera circolazione dei veicoli e dei pedoni.

In casi di assoluta e comprovata necessità, la sosta potrà essere consentita dietro autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 17

Segnali di pericolo

Chiunque compia od esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare quanto disposto nell'art. 21 del D.L. 30/04/1992 N. 285, relative alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, a collocare in numero sufficiente segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate di almeno 50 cm. e non più di m. 1,80 dal livello del suolo.

I lumi di segnalazione da apporsi debbono essere a luce rossa e rimanere accesi, oltretutto di notte, anche di giorno, quando vi sia foschia.

Art. 18

Edicole e chioschi

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, il concedere o meno di erigere sul suolo pubblico edicole, chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampe.

Tale concessione non potrà mai essere accordata quando derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità e visibilità negli incroci stradali e nelle curve.

La concessione sarà pure per l'affissione di cartelli pubblicitari o stampe e per l'affissione di cartelli pubblicitari o stampe e per l'esposizione di altri oggetti che, richiamando l'attenzione dei passanti, provochino intralcio alla circolazione stradale.

Art. 19

Tavoli, sedie, piante od altro

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, davanti ai negozi dei richiedenti.

In nessun caso potrà concedersi tale occupazione quando vi si oppongono ragioni di viabilità.

Art. 20

Fiere e mercati

Le fiere ed i mercati e le manifestazioni che importino l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, piante, ornamentali od altro, davanti ai negozi dei richiedenti, sono soggetti a nulla osta dell'autorità comunale e devono essere tenute nei luoghi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale.

In nessun caso potrà concedersi tale occupazione quando vi si oppongano ragioni di viabilità.

Art. 21

Spettacoli, manifestazioni pubblicitarie e commerciali in margine alla pubblica via

E' vietato allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni, visti o uditi dalla pubblica via e tali da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione di crocchi, di clienti e spettatori.

Art. 22
Insegne, tabelle, ecc.

E' vietato, senza la speciale autorizzazione scritta del Sindaco, il collocamento di insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, di vetrine, tende, riverberi, merci, bracci sporgenti con segni rappresentativi di industria, lmi, fari, riflettori e simili, anche se il collocamento importi una sporgenza minima sull'area pubblica dal limite esterno dei muri degli edifici cui l'insegna, tabella, ecc, è applicata.

Le insegne, tabelle, ecc., dovranno essere collocate ad altezza non inferiore a m. 2,20 dal suolo pubblico provvisto di marciapiede e ad un'altezza di m. 4,00 dal suolo pubblico nelle strade e nelle piazze sprovviste di marciapiede.

Art. 23
Tende

Le tende protese su spazio pubblico o aperto al pubblico devono essere poste ad altezza non inferiore a m. 2,20 dal suolo pubblico, misurate dalla parte più bassa.

In caso di riconosciuta necessità il Sindaco potrà rilasciare, caso per caso, permessi in frange, tende perpendicolari in aggiunta alle tende protese.

Per le tende di tipo mobile e per quelle meccaniche fisse, la sporgenza e la larghezza sarà regolata secondo le circostanze speciali dei luoghi e le esigenze della viabilità e del decoro.

E' vietato tenere le tende spiegate di notte, in caso di vento forte.

L'esposizione di tende sporgenti nello spazio pubblico o aperto al pubblico è vietata nelle vie e nelle piazze percorse da veicoli, sprovviste di marciapiede rialzato e quando questo sia di larghezza inferiore a un metro.

Art. 24
Licenze di occupazione di suolo pubblico e aree

Le licenze di occupazione temporanea di spazi e di aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, sono concesse dal Sindaco,

Il Sindaco, tenuto conto della importanza dei motivi adottati dai richiedenti, nonché delle speciali esigenze di estetica e di viabilità delle località che si domandano di occupare, potrà rialsciare il chiesto permesso a condizione:

- 1) che l'occupazione non riesca di incaglio al libero transito delle persone e dei veicoli;
- 2) che l'occupazione non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di igiene;
- 3) che l'occupazione non abbia a ledere i diritti di terzi;
- 4) che il richiedente effettui il pagamento delle tasse da determinarsi sulla base delle tariffe previste dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 5) che la concessione s'intenda per ogni effetto precaria e sempre revocabile. La concessione s'intenderà di pieno diritto revocata se l'occupazione non venga direttamente esercitata dal concessionario o ne venga solo anche cambiata la destinazione.

Anche indipendentemente dalla revoca, durante il corso dell'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo e aree pubbliche in genere, ed in specie di quelle di cui agli artt. 24 e 25 del presente regolamento, il Sindaco potrà prescrivere le modalità e le modificazioni che a giudizio della Pubblica Amministrazione risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica.

L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini a ciò stabiliti, produrrà senz'altro decadenza delle relative concessioni.

Art. 25

Iscrizioni esposte al pubblico

Le iscrizioni che si vogliono apporre su tavole, lastre di marmo e simili, all'esterno dei caseggiati e delle botteghe, che fronteggiano il suolo pubblico, debbono essere preventivamente presentate al sindaco, per il nulla osta, ed egli può proibire il collocamento quando alterino od occultino le linee architettoniche dei fabbricati, offendendo il decoro e l'aspetto dei luoghi pubblici, contengano errori di locuzione, di grammatica, o di ortografia, diciture inadatte ed indecorose, o quando, comunque, vi si oppongano ragioni di opportunità e di convenienza nel pubblico interesse

Sono vietate le iscrizioni di qualunque genere sui muri.

Art. 26

Vetrine e mostre

La sporgenza delle vetrine, mostre e simili, non può eccedere i 10 cm.

Art. 27

Sedili e scalini

Nel pianterreno a basamento delle case, di edifici e lungo i muri adiacenti a strade e piazze pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, non si possono

collocare sedili, scalini, mensole, banchine, inferriate sporgenti, canali, bracci di ferro o di legno, od altri oggetti sporgenti.

Art. 28
Esposizione di merci

Ogni esposizione di merci fuori dei negozi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale in seguito a domanda rivolta al Sig. Sindaco.

Fermi restando i divieti e gli obblighi sanciti dal Regolamento di Igiene (ivi compresi i limiti di altezza della merce commestibile dal suolo) è consentita l'esposizione - di cui sopra in vie e piazze ove non lo permettano le condizioni di viabilità e sempre quando non ostino ragioni di decoro, di estetica, di igiene.

Le esposizioni di merci potranno sporgere al massimo (anche se sotto i portici) cm. 40 dal filo del muro del negozio.

TITOLO SECONDO - Ordine, decoro, incolumità e quiete pubblica

Capo I
Ordine, incolumità e decoro

Art. 29
Palchi e baracche

Salvo le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio e nei Regolamenti di Igiene, è vietato, senza il permesso delle Autorità Comunali, erigere palchi, baracche e simili, per feste, pubblici spettacoli e per qualsiasi altro scopo, anche su aree di proprietà privata, quando siano contigue alla pubblica strada o comunque aperte alla vista del pubblico.

Art. 30
Giochi pericolosi

Nelle vie e piazze pubbliche ed in quelle private, ma aperte al pubblico passaggio, non potranno essere collocate giostre ed altri padiglioni di divertimenti pubblici, il cui funzionamento possa essere pericoloso per il pubblico, né potrà esservi svolto qualsiasi altro spettacolo e divertimento che sia ritenuto pericoloso dalla civica Amministrazione.

Art. 31
Carovane ambulanti

E' fatto divieto alle carovane ambulanti di accampare sul suolo pubblico o su quello in vista o aperto al pubblico.

Art. 32
Giocchi

Sono vietati sul suolo pubblico o aperto al pubblico gli spari, i giochi della palla, delle bocce, del calcio, i pattini a rotelle e tutti gli altri giochi che possono essere di pericolo, molestia o danno alla sicurezza ed incolumità delle persone e che, comunque, possano intralciare la libera circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art. 33
Pubblica illuminazione

E' vietato danneggiare le lampade e gli apparecchi della pubblica illuminazione.

Art. 34
Fontane pubbliche

E' proibito attingere acqua dalle prese stradali, aprirle ed in qualunque modo manometterle e recare guasti alle fontane pubbliche.

E' altresì proibito attaccare tubi di qualsiasi tipo alle fontane per derivare acqua, sia pure per uso temporaneo, nonché per il lavaggio di autoveicoli e per altri usi.

Art. 35

Chiusura dei pozzi, delle cisterne e fontane

Salvo le speciali disposizioni stabilite dai vigenti Regolamenti di Igiene, i pozzi, le cisterne e le fontane su aree pubbliche o aperte al pubblico, debbono avere le bocche munite di un conveniente parapetto. Quando siano sprovviste di parapetto dovranno essere protette da uno sportello ordinariamente chiuso o da altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone.

I chiusini, gli sportelli che danno accesso a gallerie o vani sotto il suolo stradale, non potranno aprirsi se prima non sia collocato attorno ai margini esterni della apertura, un conveniente riparo con segnalazione luminosa nelle ore notturne, atto ad impedire ogni pericolo e danno alle persone ed alle cose.

Art. 36

Sollevamento di mobili, ecc. sul suolo pubblico

E' vietato sollevare e calare dalle finestre, dai terrazzi, ecc. sovrastanti il suolo pubblico o aperto al pubblico, casseforti, mobili, canestri, involti od altro, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 37

Scalpellini, ecc.

Gli scalpellini, quando lavorano negli spazi pubblici o aperti al pubblico, debbono provvedere al collocamento di grate metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i lavoratori di tagliapietre, fabbri, maniscalchi e simili se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

Inoltre dovranno essere opportunamente schermate le saldatrici elettriche ed autogene, quando dal loro uso ne possa derivare danno ai passanti.

Art. 38

Verniciatura fresca

Chiunque colorisca o rinvernici porte, muri, persiane, cancelli, infissi, ecc. ed altri oggetti in luogo di pubblico passaggio, deve apporre un avviso scritto ben visibile affinché la pittura o verniciatura siano convenientemente disseccate.

Art. 39
Sporgenza delle merci

Le merci commestibili che possano facilmente insudiciare, come farina, carni fresche, carbone, ecc. devono essere tenute entro il profilo interno del muro in cui si aprono le porte di accesso dei negozi.

La stessa norma si applica per gli strumenti ed oggetti che possono insudiciare o comunque recare danno.

Art. 40
Vendita di giornali

E' proibito ai venditori ambulanti di giornali di annunciare per la Città fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, anche se effettivamente annunciati negli articoli degli stessi giornali.

sarà soltanto permessa la pura enunciazione del titolo del giornale in vendita, in modo conveniente ed in tono di voce che non arrechi molestia al pubblica.

Art. 41
Affissioni di manifesti

L'affissione di manifesti, manoscritti e disegni, sotto l'osservanza delle leggi generali dello Stato e dei Regolamenti Comunali, è vietata tranne nei posti appositamente destinati dal Sindaco.

Art. 42
Divieto di coprire e lacerare manifesti

E' vietato coprire, togliere, lacerare, alterare e distruggere i manifesti, manoscritti, disegni o stampe affissi a cura dell'Autorità.

Valgono in proposito le norme e sanzioni stabilite dall'art. 664 del C.P.

Art. 43
Divieto di scritti con materie indelebili

E' vietato scrivere o apporre stampe, diciture, fregi, ecc. sui muri prospicienti il suolo pubblico o di pubblico passaggio, sui pilastri e sui monumenti, con vernici, inchiostri e simili materie a lunga durata.

Art. 44
Monumenti pubblici

E' proibito guastare ed imbrattare monumenti ed opere pubbliche. E' altresì proibito sedersi o coricarsi sui piedistalli e gradinate dei monumenti e sul suolo pubblico in genere.

Art. 45
Operazioni di maniscalcia

E' proibito praticare in luogo pubblico operazioni di maniscalcia e la tosatura degli animali domestici.

Art. 46
Pulizia di veicoli in luoghi pubblici

E' proibito il lavaggio di veicoli ed autoveicoli in genere, nonché la strigliatura dei cavalli in luoghi aperti al pubblico.

Art. 47
Lavatura dei panni sporchi

La lavatura di biancheria nel centro abitato non è permessa fuori dei locali o recinti privati, se non nei lavatoi pubblici.

Art. 48
Trasporto di panni sporchi

Ferme restando le disposizioni riguardanti l'igiene e la sanità pubblica, la biancheria ed i panni sporchi non possono essere trasportati per pubbliche vie se non diligentemente involti in tele o sacchi.

Art. 49
Atti contro la decenza pubblica

In qualunque luogo pubblico o in vista al pubblico, è proibito esporre piaghe, deformità ributtanti e simili.

E' inoltre vietato:

- a) pettinarsi o farsi pettinare o radere la barba ed in genere atti di pulizia personale. Queste operazioni sono vietate anche nelle botteghe e retro botteghe e depositi di commestibili e di vivande di ogni genere;
- b) sedere e sdraiarsi nelle strade, nelle piazze e sulle soglie delle abitazioni e dei negozi e degli edifici pubblici;
- c) gettare o abbandonare bucce o cortecce di ortaggi e frutta. Salvo le sanzioni previste dal Codice Penale è altresì vietato commettere qualsiasi atto contro la pulizia, il costume e la decenza pubblica.

Capo II Quiete pubblica

Art. 50 **Professioni ed arti rumorose**

L'esercizio di professioni, arti ed industrie rumorose ed incommode, deve cessare alle ore 21,00, né potrà essere ripreso prima delle ore 7,00 del mattino successivo, nei mesi dall' 1 Aprile al 30 Settembre, e prima delle ore 8,00, dall' 1 Ottobre al 31 Marzo.

Art. 51 **Uso di strumenti musicali ed apparecchi radio**

E' vietato nelle case fare rumori molesti ed incommodi al vicinato.

L'uso di strumenti musicali, apparecchi radio-Tv, giradischi, ecc., deve effettuarsi con moderazione e sempre a volume ridotto, in modo da non recare molestia al vicinato. Dalle ore 23,00 alle ore 8,00 il suono di strumenti, ecc., dovrà essere regolato in modo da non disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone.

Art. 52 **Animali molesti**

E' vietata nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini, di cani ed altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o in qualsiasi altro modo, specialmente durante la notte, la quiete pubblica.

Art. 53 **Apertura e chiusura di saracinesche**

In ogni ora del giorno ed in particolare dalle ore 21,00 alle ore 7,00, la chiusura o apertura delle porte e saracinesche, ecc., dovrà effettuarsi in modo tale da evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

Art. 54 **Richiami dei venditori**

Sono vietate le grida in forma molesta, nonché l'uso dei megafoni, microfoni, altoparlanti ed amplificatori in genere, da parte dei venditori sia ambulanti che all'interno di locali aperti al pubblico.

Art. 55
Suonatori ambulanti

Il mestiere di suonatore ambulante è vietato nelle vie e nelle piazze pubbliche o aperte al pubblico. I suonatori ambulanti, i saltimbanchi, i cantanti, i giocolieri, coloro che presentano animali ammaestrati e simili, non potranno esercitare il loro mestiere in luogo pubblico, senza il permesso dell'Autorità Comunale, salvo il disposto dell'art. 69 della Legge di P.S. e sempre che tale attività non arrechi molestia al pubblico e non intralci la viabilità.

Art. 56
Publicità sonora o visiva ambulante, esercitata con mezzi acustici o visivi di qualsiasi specie - tramite veicoli, autoveicoli, ecc.

La pubblicità sonora ambulante, con veicoli od autorizzazioni di qualsiasi specie, a mezzo altoparlanti od altri mezzi acustici, è proibita su tutto il territorio del Comune.

Potrà essere concessa la pubblicità visiva ambulante fatta entro un periodo di tempo limitato ed in zone determinate.

TITOLO TERZO - Polizia rurale

Capo I

Art. 57
Ingombro sulle strade rurali

E' proibito a chiunque ingombrare con terra, concime, scoli d'acqua ed altro materiale, di occupare con siepi ed altre opere qualsiasi, il suolo e l'area sovrastante le strade e vie vicinali.

Art. 58
Rimozione delle macerie

Ogni proprietario confinante col proprio fondo con le predette strade, sarà tenuto ad abbattere, ricostruire o riparare, secondo le circostanze, i muri o macerie che minacciassero di intralciare le strade comunali o vicinali, liberandole altresì da ogni ingombro prodotto da cosa che vi fosse caduta dal suo fondo.

Art. 59

Custodia del bestiame

Le bestie e gli animali da tiro e da soma, non potranno essere lasciati abbandonati ed incustoditi lungo le strade comunali o vicinali.

Gli stessi animali dovranno essere ben puliti, non inzaccherati di fango od altro.

Art. 60

Frane

Ai proprietari dei terreni dei fondi superiori alle strade comunali e vicinali, è vietato dissodare il terreno quando questo è in forte pendio o facile a franare, senza aver provveduto ad efficaci mezzi di sostegno.

I proprietari dei fondi inferiori devono astenersi dal praticare scavi od altre opere capaci di determinare franamenti dei terreni superiori.

Art. 61

Sentieri lungo i torrenti

I sentieri esistenti lungo le sponde dei torrenti devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari frontisti, per la larghezza non minore di un metro e mezzo.

TITOLO QUARTO - Circolazione dei cani

Capo I

Art. 62

Circolazione dei cani

Salvo quanto è disposto dall'art. 727 del C.P., è vietato aizzare con grida od altri mezzi i cani tra di loro o con altri animali.

E' pure vietato eccitarli, spaventarli, batterli, inseguirli con grida e schiamazzi e tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubblico in vista del pubblico.

Art. 63

Obbligo della museruola e del guinzaglio

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed in quelli privati non chiusi, è vietato condurre cani non muniti di museruola oppure di collare e guinzaglio. Tuttavia per gli animali aggressivi e mordaci è d'obbligo l'uso contemporaneo della museruola e del guinzaglio.

La museruola dovrà essere solida e costruita in modo che impedisca all'animale di mordere.

E' altresì vietato lasciare penetrare i cani nelle aiuole e nei pubblici giardini e lasciarli defecare in luoghi di pubblico passaggio.

Art. 64

Cani nei pubblici esercizi

Nelle botteghe, caffè, osterie ecc. i cani, oltre ad avere la museruola, dovranno essere tenuti al guinzaglio.

Art. 65

Cani da guardia

Nei giardini privati, presso le abitazioni rurali ed in ogni altra località privata ma aperta al pubblico, i cani detti da guardia, potranno restare senza museruola, purché siano tenuti legati.

I cani da guardia potranno liberamente circolare senza guinzaglio e senza museruola, soltanto nell'interno degli stabilimenti industriali, degli opifici, negozi, laboratori, ecc. purché tali locali siano chiusi e ne sia impedito l'accesso al pubblico.

Art. 66

Cani da caccia in campagna

Sono esenti dal portare la museruola i cani da caccia quando si trovino in aperta campagna e siano accompagnati dal proprietario e quando sia provato che si trovino in caccia.

Art. 67

Misure preventive contro il diffondersi della rabbia

Qualora i cani o gatti avessero morsicato qualche persona od animale, saranno sequestrati e custoditi nel civico canile, per il periodo di giorni dieci per la prescritta sorveglianza veterinaria.

Le spese del mantenimento e quelle degli accertamenti clinici, sono a carico del proprietario.

Nei giorni di custodia sarà compreso quello in cui l'animale viene condotto al civico canile e quello in cui ne esce. Il cane che riuscisse a mordere sebbene munito di museruola, agli effetti del presente Regolamento, è considerato come ne fosse privo.

Art. 68
Cani nei giardini

Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti, si intenderanno quei cani, tenuti nei giardini o cortili recintati prospettanti vie piazze pubbliche o aperte al pubblico, che riuscissero a mordere persone od animali transitanti sulle strade stesse.

Art. 69
Osservazioni degli animali

Saranno sequestrati e posti in osservazione per il periodo stabilito dagli artt. 85 e 86 del Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. 8-2-1954, N. 320 - i cani, i gatti e tutti gli altri animali per i quali vi sia fondato sospetto che abbiano avuto contatti con altri animali affetti da rabbia o sospetti di esserlo.

Saranno uccisi con ordinanza del sindaco, tutti i cani o gatti morsicati da un cane riconosciuto affetto da rabbia.

Tuttavia, invece dell'abbattimento, i possessori degli animali, potranno richiedere l'applicazione delle norme dell'art. 86 del sopracitato Regolamento di Polizia Veterinaria.

TITOLO QUINTO - Cautele preventive contro gli incendi

Capo I

Art. 70
Cautele preventive

E' vietato negli spazi pubblici di accendere carta, paglia od altro materiale, come pure accendere polvere pirica, fuochi artificiali, falò e simili, o fare in qualsiasi modo spari, senza speciale autorizzazione.

Art. 71
Deposito di materiale combustibile

E' vietato:

- a) portare o tenere nelle stalle, nei fienili o nei luoghi dove sono riposti legna carbone o paglia ed in genere materie combustibili ed infiammabili, candele, lanterne, ecc., a fiamma libera;

b) fumare sigari, pipe, ecc. ed impiantare condutture elettriche non perfettamente isolate od incassate nelle stalle ed in qualunque altro posto ove si trovano materie facilmente combustibili ed infiammabili;

c) accatastare legna, paglia, fieno ed altre materie facili a prendere fuoco, vicino ai camini, conto le pareti dei forni ed i condotti del fumo, od in altri luoghi pericolosi per l'incendio;

d) accumulare nei magazzini fieno od altro materiale, in modo tale che possa accendersi spontaneamente.

Art. 72

Manutenzione delle condotte da fumo

Fermo restando le vigenti disposizioni del Regolamento di Igiene Pubblica, le condotte da fumo, di cui ogni focolare deve essere munito, dovranno essere conservate in buono stato di manutenzione e pulizia in modo da prevenire pericoli di incendio.

E' vietato far uso di fuochi in locali che non siano provvisti di appositi camini.

Le condotte da fumo ed i camini dovranno rispondere sempre ai requisiti prescritti dal citato Regolamento di Igiene Pubblica.

Capo II

Norme per il commercio, magazzini e materiali infiammabili

Art. 73

Negozi, depositi e magazzini di materiale infiammabile

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 del T.U. leggi di P.S., dalla Legge 27-12-1941, n. 1570 e successiva circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale antincendi - n. 6, in data 16-1-1949 (misure precauzionali antincendi), nonché dai Decreti Prefettizi n. 15261 del 4 aprile 1949, per poter esercitare la vendita di materiale infiammabile, aprire magazzini e depositi di tali generi, siano essi liquidi, gassosi o solidi è necessario fare richiesta della debita autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Questa si riserva il diritto di riconoscere, a sensi degli artt. 63 e 64 della citata Legge di P.S., se la località è idonea o meno allo scopo.

TITOLO SESTO - Commercio Industria ed Artigianato

Capo I Commercio

Art. 74 Vendite al pubblico

I rivenditori non possono rifiutare a chi la richiede, la vendita della merce di cui sono in possesso, né possono occultarla in alcun modo.

E' loro vietato dar noia al pubblico con offerte insistenti.

Art. 75 Carta per involti

Per avvolgere la merce venduta, i commercianti dovranno fare uso esclusivamente della carta prescritta dalle vigenti disposizioni di Igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

Il compratore ha facoltà di fare pesare la merce senza carta.

Art. 76 Esalazioni moleste delle merci

I rivenditori di merce che emana esalazioni, dovranno adottare tutte le misure per eliminare i disgustosi effetti.

Art. 77 Cartellini segnaprezzo di vendita

I commercianti devono indicare, mediante appositi certelli, i prezzi dei generi posti in vendita al pubblico, usando caratteri uniformi e leggibili.

Tali cartellini dovranno essere collocati in modo da essere ben visibili.

Capo II Industria ed artigianato

Art. 78 Autorizzazioni per laboratori, ecc.

Chiunque intende esercitare una fabbrica, un laboratorio, una manifattura, una bottega artigiana, ecc., deve farne domanda al Sindaco e richiedere la relativa autorizzazione scritta, previa osservanza delle norme di cui al vigente Regolamento Comunale di Igiene Pubblica.

Quando si tratti di esercizi posti in uno stabile destinato a civile abitazione o nell'immediata vicinanza di case di abitazione e s'intenda fare uso di macchine azionate da motori o dalla mano dell'uomo, il richiedente dovrà farne specifica menzione nella denuncia, specificando il numero, la qualità, la portata ed il funzionamento delle macchine, nonché la durata del funzionamento stesso.

Il Sindaco, previo accertamento di cui al successivo articolo 83 e della sussistenza di tutti i requisiti previsti in questo Capo II, rilascerà o meno la relativa autorizzazione.

Art. 79 **Salubrità dei locali**

I locali di lavoro delle fabbriche, laboratori e depositi, devono rispondere in tutto alle norme prescritte dal Regolamento Comunale di Igiene Pubblica e devono in ogni parte essere costruiti e disposti in modo che il loro esercizio non presenti pericolo di insalubrità o molestia sia per gli operai occupati che per il vicinato.

Art. 80 **Attività moleste**

Chiunque eserciti un'arte od industria deve usare ogni cautela per evitare molestie ed incomodi agli abitanti vicini.

Sono ritenute dannose o moleste e come tali non consentite nell'abitato, quelle industrie, arti o mestieri, che si effettuano con macchine o strumenti, i quali producono continuamente o peridicamente intensi ed acuti rumori, sensibili vibrazioni dei muri delle abitazioni sovrastanti, sottostanti o contigue.

Art. 81 **Limitazione dei rumori**

Con Ordinanza del Sindaco saranno adottate le disposizioni del caso per l'esecuzione, entro un determinato termine, dei lavori ritenuti opportuni a diminuire il rumore e le vibrazioni, per la limitazione di orario degli esercizi e per la chiusura di essi a causa dell'inadempimento a quanto viene prescritto.

La Commissione, di cui al successivo art. 83, nei casi in cui venisse riconosciuta l'impossibilità di eliminare il pregiudizio alla quiete degli occupanti le case di civile abitazione, potrà proporre che non sia concesso il proseguimento dell'esercizio

dell'arte o industria rumorosa e che, quindi, non sia concessa o venga revocata l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 82
Motori d'uso domestico

E' vietato far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi specie ad eccezione di quelli d'uso domestico e di limitatissima potenza.

E' vietato altresì esercitare, negli appartamenti, attività a carattere artigianale o simili, che possano produrre rumori o vibrazioni moleste per il vicinato.

Art. 83
Commissione per l'accertamento dei rumori

Una Commissione Tecnica, nominata dal Sindaco, procederà d'ufficio oppure su reclamo scritto, all'accertamento dell'intensità e della continuazione dei rumori e delle vibrazioni di cui ai precedenti articoli, esprimerà il suo avviso sul modo di attenuare i rumori e le vibrazioni e farà, se del caso, le opportune proposte per la limitazione dell'orario degli esercizi a mente dell'art. 66 della Legge di P.S. 18-6-1931, n. 773.

TITOLO SETTIMO - Esercizio di mestieri ambulanti

Capo I

Art. 84
Facchini, commissionari, ecc.

Chi intende esercitare il mestiere di facchino, di commissionario, ecc. oltre ad ottenere la licenza di P.S. deve conseguire la regolare autorizzazione del Sindaco, che determinerà, con apposite norme, i luoghi di stazione ed i segnali di riconoscimento che gli interessati saranno tenuti a portare e le tariffe delle diverse prestazioni d'opera.

Art. 85
Attività ambulanti

E' vietato, di norma, esercitare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mestieri, traffici o vendite ambulanti.

L'esercizio di tali attività potrà essere tuttavia concesso, previa speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale, che sarà subordinata all'osservanza di un orario

determinato e sempre che le attività di cui trattasi non costituiscano intralcio alla libera circolazione e non arrechino molestia ai cittadini.

I titolari di concessioni e di licenze per vendite ambulanti e mestieri girovaghi, debbono essere sempre muniti dei documenti relativi da esibirsi ad ogni richiesta dei funzionari od agenti di polizia.

TITOLO OTTAVO - Trasporti pubblici urbani

Capo I

Art. 86

Norme per i passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto urbano

Chiunque viaggia sui mezzi di pubblico trasporto urbani, oltre a quanto disposto dall'art. 39, del R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3275 e nel D.L. 25 Maggio 1945, n. 344, è tenuto al seguente comportamento:

- ad essere in possesso di biglietto-tessera od altro documento valido di viaggio, da esibire a richiesta del personale di servizio. In caso di veicolo dotato di apparecchiatura per la riscossione automatica, il passeggero deve:

- 1- accertare l'esattezza della stampigliatura apposta dalla macchina oblitratrice sul documento di viaggio;
- 2- segnalare immediatamente l'eventuale errore di stampigliatura al personale di servizio;

- è inoltre vietato al passeggero:

- 1- viaggiare sui predellini o comunque aggrappati all'esterno delle vetture;
- 2- salire o scendere da parte diversa da quella prescritta; salire o scendere quando la vettura è in moto od in località diverse da quelle stabilite per la fermata;
- 3- fumare nell'interno delle vetture o sulle piattaforme;
- 4- sputare nell'interno delle vetture o sulle piattaforme o dai finestrini od aperture delle vetture stesse;
- 5- parlare al conducente o distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio;
- 6- insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti od apparecchi delle vetture;
- 7- portare armi cariche, materiali esplosivi, od infiammabili, colli ingombranti, oggetti comunque pericolosi o che possono danneggiare od insudiciare i viaggiatori o le vetture o, per qualsiasi ragione, riuscire molesti ;
- 8- accedervi essendo alterati da bevande alcoliche, o sudici o vestiti in modo indecente o con segni evidenti di malattie che possono destare ribrezzo o disgusto;
- 9- azionare apparecchi radiofonici, cantare, suonare, schiamazzare od in altro modo disturbare;

10- esercitarvi attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza consenso della Ditta concessionaria del servizio;

11- occupare più di un posto od ingombrare i passaggi;

- è fatto obbligo a tutti i passeggeri di attenersi alle disposizioni della Ditta titolare della Concessione dei trasporti urbani, relative al buon andamento ed alla disciplina del servizio.

Sono legittimati ad accertare le trasgressioni al presente Articolo, nei modi prescritti dall'Art. 101, gli agenti della Ditta sopra citata, che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, a mente dell'Art. 221 del Codice di Procedura Penale.

TITOLO NONO - Stemma Civico

Art. 87

Stemma civico

E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuto l'autorizzazione nei modi di legge.

TITOLO DECIMO SANZIONI

Art. 88 - Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco.

Articolo 89

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

Per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali, emanate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalla L. 3/2003 da € 25,00 ad € 500,00.

Articolo 90

Pagamento in misura ridotta – Spese

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i., delle sanzioni, nella misura del doppio del minimo previsto o del terzo del massimo se più favorevole al trasgressore, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
2. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.
3. Il pagamento della sanzione in misura ridotta e delle spese di procedimento indicate nel verbale di accertamento, entro il termine di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. In quest'ultimo caso l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
4. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento della sanzione in misura ridotta e delle spese, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
5. Del pagamento deve essere rilasciata quietanza contenente l'indicazione delle somme pagate, la data del rilascio, gli estremi del verbale con cui è stata contestata o notificata la violazione,
6. L'Ufficio Comunale incaricato della riscossione per contanti delle sanzioni amministrative è l'Ufficio Economato che adempie a quanto previsto dal comma precedente.
7. Qualora l'importo versato non copra l'intero ammontare indicato nel verbale, la somma sarà imputata prima alle spese, in applicazione del disposto dell'art. 1193 c.c., e l'eventuale residuo in acconto sull'importo della sanzione. Le somme non corrisposte saranno recuperate coattivamente.

Articolo 91 **Sanzioni amministrative accessorie**

Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 92 **Verbale di accertamento**

Il processo verbale di accertamento deve contenere:

1. l'intestazione dell'ente;
2. l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
3. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
4. le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
5. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
6. l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
7. l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
8. l'importo e le modalità di pagamento delle spese di procedimento;
9. l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
10. se vi è stata contestazione immediata, le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
11. la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne dato atto in calce al verbale.
In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

Articolo 93 **Ordinanza – ingiunzione**

1. Nell'ordinanza - ingiunzione l'Autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai criteri di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e tenendo conto della reiterazione di cui all'art. 8 bis della l. 689/81.
2. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della sanzione pecuniaria indicata ex art. 4, comma 1, del presente regolamento, in considerazione della gravità del fatto, dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.
4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'Autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.
6. In caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8 bis della l. 689/81 la sanzione determinata in applicazione del comma 3 verrà aumentata fino ad un terzo del massimo previsto.

Articolo 94

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e ad emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 9, è il Dirigente o il Responsabile degli Uffici, delegato ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
2. Il Dirigente o il Responsabile dell'ufficio riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il Dirigente o il Responsabile dell'ufficio sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Il Dirigente o il Responsabile dell'ufficio può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Articolo 95

Termine per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione

1. L'ordinanza - ingiunzione deve, di norma, essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
2. L'ordinanza - ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo.

Articolo 96

Ordinanza di archiviazione

L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 97

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione .
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 689/1981, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

Articolo 98

Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

1. **Il Comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.**
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

Articolo 99
Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Dirigente o il Responsabile degli Uffici inviterà, con provvedimento trasmesso tramite raccomandata, il soccombente al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 100
Rinvio

Per quanto non espressamente disposto si applicano la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

Art. 101 - Reiterazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

TITOLO UNDICI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 102 - Abrogazioni di norme.

- 1) Il precedente **TITOLO DECIMO – DISPOSIZIONI PENALI-** ARTT. 88-89-90-91-92-93-, è abrogato.
- 2) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 103 - Entrata in vigore.

Le presenti modifiche a Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi dello Statuto Comunale, entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 104 - Norma finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.